



COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Procedura aperta per l'aggiudicazione di una concessione avente per oggetto:

**LA PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 4
IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA REALIZZARE SU TETTI DI EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARBONIA**

Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 1 - Oggetto e finalità della concessione

Il Comune di Carbonia si propone di realizzare sugli edifici scolastici di sua proprietà: Scuola elementare di via Mazzini, Scuola elementare di via Liguria, Scuola media di via Balilla, Scuola media di via Della Vittoria, complessivi n. 4 impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica da immettere nella rete elettrica nazionale secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Febbraio 2007 (il cosiddetto Decreto Bersani – “*Conto Energia*”; d’ora in avanti denominato “il Decreto” e delle relative delibere attuative emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Il decreto individua il soggetto attuatore nel gestore dei servizi elettrici, di seguito GSE, che è l’autorità preposta all’erogazione degli incentivi previsti dallo stesso Decreto. A tal fine, si intende individuare un soggetto (il concessionario o, laddove fossero indicati più soggetti, i Concessionari) che implementi impianti fotovoltaici in grado di generare – in una modalità ecocompatibile e rinnovabile – l’energia consumata in ragione d’anno dalle strutture individuate dall’Amministrazione Comunale.

Per impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) si intende un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante conversione diretta dalla radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, eventuali strutture di sostegno in carpenteria metallica e da altri componenti elettrici minori.

Il bando di gara prevede la progettazione, fornitura, installazione, collaudo, messa in esercizio e gestione (comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria) di impianti che per modalità di posa sono considerati “parzialmente integrati” secondo le tipologie elencate nell’allegato 2 del Decreto, ma considerate con “integrazione architettonica” in considerazione della tipologia del soggetto proprietario dell’impianto (Ente Pubblico).

L’energia prodotta attraverso l’installazione di moduli fotovoltaici, sarà generata dagli impianti aventi la potenza di picco indicata nel seguito:

- Scuola elementare di via Mazzini – potenza prevista **19,98 kWp**;
- Scuola elementare di via Liguria – potenza prevista **15,73 kWp**;
- Scuola media di via Balilla – potenza prevista **19,98 kWp**;
- Scuola media di via Della Vittoria – potenza prevista **12,48 kWp**;

Tutti i costi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, inerenti gli impianti fotovoltaici da installare saranno a cura dell’impresa o delle imprese proponenti, senza alcun onere finanziario a carico della Stazione Appaltante. **La Società Aggiudicataria dovrà farsi carico di una quota parte degli oneri della fornitura dell’energia elettrica delle scuole interessate dagli interventi in misura pari almeno al 30% (trenta per cento), per tutta la durata ventennale (20 anni) della concessione**, attraverso il versamento alla Stazione Appaltante della quota di spettanza con cadenza semestrale. La Stazione Appaltante da parte sua, metterà a disposizione le aree sulle quali verranno realizzati gli impianti fotovoltaici, individuate attraverso apposito progetto preliminare, tramite una concessione che assegni al Concessionario o agli eventuali Concessionari il diritto di gestione degli impianti fotovoltaici per 20 anni (venti) consecutivi.

L’Amministrazione Comunale mantiene la proprietà delle superfici e degli impianti per tutto il periodo della concessione ed anche al termine della stessa dopo 20 anni.

In considerazione della Concessione, la Stazione Appaltante manterrà la proprietà dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici ma trasferirà al Concessionario, o ad altro soggetto cessionario da questo indicato, per tutta la durata della concessione, i benefici relativi alle tariffe incentivanti previste dal decreto, che il GSE sarà tenuto a corrispondere alla Società Aggiudicataria in qualità di

“soggetto responsabile” dell’impianto fotovoltaico. Pertanto la modalità contrattuale a cui il Concessionario dovrà fare riferimento nell’espletamento delle pratiche per il riconoscimento della tariffa incentivante sarà quella del “servizio di scambio sul posto” per l’energia elettrica prodotta, prevista dal Decreto per impianti con potenza compresa tra 1 kWp e 20 kWp. Il Concessionario dovrà altresì curare, a proprie spese, la gestione di tutte le pratiche necessarie al fine dell’ammissione alle tariffe incentivanti corrisposte dal GSE.

Sarà inoltre cura del Concessionario individuare in regime di mercato libero e proporre all’Amministrazione, operatori che garantiscano prezzi dell’energia vantaggiosi per la Stazione Appaltante.

Art. 2 - Luogo di installazione degli impianti fotovoltaici

Superfici dei tetti delle scuole indicate al precedente art.1, su aree di proprietà del Comune di Carbonia, secondo quanto individuato nel progetto preliminare allegato al presente bando. L’impresa o le imprese proponenti dovranno presentare un progetto definitivo per l’offerta tecnica, mentre dovranno redigere un business plan da allegare all’offerta economica.

Il Business Plan dovrà essere presentato per ognuno dei quattro impianti da realizzare, sottoscritto dal Legale Rappresentante.

Tale elaborato non sarà oggetto di attribuzione di punteggio e dovrà contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto (20 anni), prevedendo la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.

Il Business Plan dovrà prevedere l’ammortamento di tutti i costi residui sostenuti e sarà finanziato esclusivamente tramite il meccanismo di incentivazione detto “Conto Energia” previsto dal Ministero dell’Ambiente come da D.M.. 28 luglio 2005 e s.m.i. La Stazione appaltante non finanzia in alcun altro modo le opere da eseguirsi per l’ottenimento dei n. 4 impianti fotovoltaici collaudati, connessi alla rete e realizzati a regola d’arte.

Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti indicati all’art. 14 del Bando di Gara.

Art. 4 - Riferimenti a leggi e regolamenti

Per tutto ciò che non è specificamente espresso nel presente Capitolato Speciale e per quanto non in contraddizione con questo, valgono le norme di legge seguenti:

- Regio Decreto 23 Maggio 1924 n° 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008;
- Legge 9 Gennaio 1991 n° 10 (norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DPR 554/1999 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;

- D.M. 19 Aprile 2000 n° 145 (Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 Luglio 2005, recante "criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" adottato in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387;
- Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto", relativamente agli articoli non dichiarati illegittimi dalla Sentenza della Corte Costituzionale 17/12/2008, n. 411/2008;
- Deliberazione dell'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas 14 settembre 2005, n 188/05, emanata in attuazione dell'art. 9 del decreto 28 luglio 2005 e successive modifiche;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, DM 06/02/2006, recante modifiche ed integrazioni al DM 28 Luglio 2005;
- Delibera N° 28/06 dell'Autorità per l'energia (AEEG);
- D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili";
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 46/E Articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 – Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici;
- DM 19/02/2007 - Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- Delibera AEEG 90/07 Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici;
- Delibera AEEG 161/08 Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 aprile 2007, n. 90/07, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;
- Dlgs 311/06 Rendimento energetico in edilizia;
- Dlgs 192/05 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Delibera AEEG 88/07 Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione;
- Delibera AEEG 150/08 Ulteriori disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione e in materia di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa da impianti di produzione Cip n. 6/92;
- Delibera AEEG 89/07 Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale a 1 kV;
- Delibera AEEG 281/05 Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- Delibera AEEG 250/04 Direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. per l'adozione del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 maggio 2004;

- Delibera AEEG 136/04 Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in materia di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia elettrica.
- Delibera AEEG 33/08 Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore a 1 kV;
- Deliberazione ARG/elt74/0874/08 – La nuova disciplina dello scambio sul posto.

Per quanto non riportato nell'elenco precedente, ci si riferisce alle norme ed alle leggi che regolano la materia di cui al presente Bando di Gara.

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione

Trattandosi di un appalto giudicato con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'impresa partecipante dovrà presentare nel rispetto delle modalità indicate nelle norme di gara, una offerta economica ed una offerta tecnica, secondo quanto previsto al punto 19 del Bando di gara.

Art. 6 - Ammontare dell'appalto

Importo complessivo dell'appalto: (compresi oneri per la sicurezza):

€ 495.245,08(diconsi euro quattrocentonovantacinquemiladuecentoquarantacinque/08) di cui **€ 10.100,00** (diconsi euro diecimilacento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso IVA ESCLUSA;

Subappalto: fino al 30% della categoria prevalente;

Importo a base di gara (IVA esclusa – al netto di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso):

€ 485.145,08(diconsi euro quattrocentottantacinquemilacentoquarantacinque/08) IVA esclusa;

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 163/2006.

Nel seguito si riportano i costi relativi ad ogni impianto fotovoltaico:

Scuola	Potenza impianto	Importo progettazione ed esecuzione lavori (Iva esclusa)
Elementare via Mazzini	19,98 kWp	€ 143'577,09
Elementare via Liguria	15,73 kWp	€ 113'821,76
Media via Balilla	19,98 kWp	€ 143'577,09
Media via Della Vittoria	12,48 kWp	€ 94'269,14
Totale		€ 495'245,08

Art. 7 - Caratteristiche tecniche minime degli impianti fotovoltaici

L'impianto fotovoltaico così come definito all'art. 1 di questo documento è composto principalmente da:

- 1) Pannelli fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici che costituiscono ogni singolo impianto sono formati dall'assemblaggio di celle di silicio mono o policristallino. Le singole celle saranno adeguatamente protette sul fronte, in materiale atto a resistere senza danno ad urti ed alla grandine. Anche il retro delle celle sarà protetto in modo da renderle completamente impermeabili e stabili agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti. Ogni pannello sarà dotato di una scatola di connessione posta sulla parte posteriore e contenente un'adeguata morsettiera predisposta ad accogliere il diodo ed i collegamenti in uscita. Tutti i cavi dovranno essere adeguati per l'uso e idoneamente protetti.

2) I gruppi di conversione (Inverter)

Gli inverter dovranno essere idonei al trasferimento della potenza del generatore fotovoltaico alla rete, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza applicabili; dovranno essere dotati di interfaccia per il collegamento remoto di un display, compreso nella fornitura, in grado di visualizzare la potenza istantanea, l'energia complessiva prodotta in un certo arco temporale e le emissioni di CO₂ evitate. Inoltre i valori di tensione e corrente d'ingresso dei gruppi di conversione dovranno essere compatibili con quelli dei generatori fotovoltaici. Parimenti i valori di tensione e frequenza in uscita compatibili con quelli della rete alla quale gli impianti vengono connessi.

3) Quadri elettrici necessari per dare l'opera finita e funzionante.

4) Opere di carpenteria metallica

Qualora per la corretta posa in opera dei pannelli fotovoltaici si rendesse necessario l'ausilio di sostegni di metallo, questi saranno del tipo in acciaio zincato a caldo completi di bulloneria in acciaio inox, preferibilmente con sistemi di fissaggio a "zavorra". Nel caso in cui si facesse ricorso a sistemi di fissaggio mediante infissione di elementi d'acciaio nei solai di copertura, questi dovranno essere adeguatamente impermeabilizzati per evitare ogni infiltrazione dell'acqua piovana. Il sistema di fissaggio dovrà comunque essere adeguatamente calcolato tramite una relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato.

Ogni impianto, costituito da elementi di nuova costruzione o comunque non già utilizzati in altri impianti, dovrà avere una potenza lato corrente continua superiore all'85% della potenza nominale del generatore fotovoltaico e 90% di efficienza dell'inverter, che quindi presuppone una potenza superiore pari al 75% della potenza del generatore fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento.

Ogni impianto fotovoltaico, al fine di consentire l'attività di raccolta dei dati di produzione e delle analisi delle prestazioni, dovrà essere dotato di un sistema tale da permettere, attraverso un software dedicato, l'interrogazione in ogni istante degli inverter di ciascun impianto, con la possibilità di visionare le funzioni di stato, comprese le anomalie di funzionamento. Questa funzione potrà essere fruibile da postazione remota presso la sede della Stazione Appaltante, che riceverà le informazioni attraverso rete ADSL o GPRS tramite modem dedicato.

Art. 8 - Validità dell'offerta

L'offerta avrà validità per 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la relativa presentazione.

Art. 9 - Chiarimenti

Eventuali chiarimenti su aspetti tecnico-amministrativi del capitolato, se richiesti in tempo utile, saranno comunicati almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non

saranno evase richieste di chiarimenti che perverranno successivamente al quindicesimo giorno precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Art. 10 - Sopralluoghi

All'atto della presentazione dell'offerta, il partecipante dichiara di essere edotto sulle condizioni dei luoghi, pertanto l'offerta si considererà formulata sulla base di una piena cognizione sulle condizioni a contorno per l'esecuzione delle opere e su tutti gli elementi che possono concorrere alla definizione della progettazione, installazione, manutenzione e produzione dell'impianto. Pertanto il concessionario non potrà vantare alcuna riserva verso l'Amministrazione per ogni eventuale onere non previsto all'atto della presentazione dell'offerta che sia in qualunque modo riconducibile ad una precaria conoscenza dello stato dei luoghi.

Art. 11 - Ulteriori criteri di esclusione

Sarà causa di esclusione dalla procedura, Il venire a mancare, anche successivamente alla presentazione dell'offerta, delle condizioni previste dalla normativa citata in questo documento; la Stazione Appaltante escluderà in qualsiasi momento le Ditte che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni. E' facoltà della Stazione Appaltante chiedere la prova di quanto dichiarato in sede di procedura prima di procedere all'aggiudicazione.

Art. 12 - Condizioni e norme di riferimento

Con la semplice partecipazione alla procedura, l'impresa offerente implicitamente ammette, assumendone la relativa responsabilità:

- Di aver preso conoscenza del presente Capitolato;
- Di aver accertato la possibilità di realizzare e gestire i lavori;
- Di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che possono influire sulla realizzazione dei lavori;
- Di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza.

L'esecuzione del servizio è regolata dalla normativa di cui al precedente art. 4 ed in particolare da:

- Il Bando di Gara;
- Il presente Capitolato;
- L'offerta tecnica redatta dall'offerente;
- Il D.lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006;
- Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto", relativamente agli articoli non dichiarati illegittimi dalla Sentenza della Corte Costituzionale 17/12/2008, n. 411/2008;
- Il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato R.D. 23/05/1924, n. 827;
- Il D.lgs 387/2003 e i relativi decreti attuativi;
- Il D.lgs 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- Il DPR 12/04/1996 come modificato e integrato dal DPCM 03/09/1999;

- Il Decreto e le relative delibere di attuazione emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- Il Codice Civile.

Art. 13 - Riserve

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di:

- Non dare corso all'aggiudicazione senza che le Ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere;
- Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 14 - Progetto Esecutivo

Il Concessionario dovrà presentare un progetto esecutivo, entro 30 (diconsi trenta) giorni naturali, successivi e consecutivi salvo il minor tempo offerto, decorrenti dalla data dell'ordine di avvio della progettazione emesso dal Responsabile Unico di Procedimento.

Art. 15 - Documentazione contrattuale

La stipula degli accordi contrattuali (concessione e connesso contratto per la realizzazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici e trasferimento al Concessionario – o ad un soggetto da questo indicato – dei benefici di cui all'art.1 "Oggetto e Finalità della Concessione") dovrà aver luogo entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante a seguito dell'aggiudicazione definitiva e della presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Bando di Gara. Tutte le spese e gli oneri relativi alla redazione in forma pubblica, registrazione e quant'altro annessi e connessi al contratto saranno a carico del Concessionario. Ove tale termine non venisse rispettato, la Stazione Appaltante potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione del Concessionario.

Art. 16 - Durata della Concessione e termine di esecuzione delle opere

La Concessione assegna al Concessionario o ai Concessionari la progettazione, fornitura, installazione, collaudo, messa in esercizio e gestione (comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria) per **20 (diconsi venti) anni consecutivi** degli impianti fotovoltaici previsti all'art. 1 del presente Capitolato.

Il termine per ultimare i lavori e le installazioni di tutti gli impianti fotovoltaici di cui al progetto esecutivo e l'entrata in esercizio degli stessi, è fissata in 60 giorni naturali, successivi e consecutivi a partire dall'approvazione del progetto esecutivo, salvo il minor tempo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, e comunque **entro e non oltre il giorno 21/09/2009.**

La gestione dei servizi di manutenzione degli impianti dovrà essere assicurata per l'intero periodo della Concessione.

Art. 17 - Collaudo

Il collaudo ha il fine di constatare che gli impianti siano in grado di svolgere le funzioni richieste e che presentino le caratteristiche tecniche dichiarate dal Concessionario sulla base della documentazione tecnica fornita.

I risultati del collaudo devono essere rilevabili da specifico verbale redatto da tecnico abilitato nominato dalla Stazione Appaltante.

Il controllo sulle opere eseguite riguarderà la realizzazione dell'impianto a "perfetta regola d'arte" e secondo il progetto presentato.

In particolare le verifiche riguarderanno:

- Verifica della continuità elettrica e delle connessioni tra i moduli fotovoltaici;
- Prove funzionali sul sistema di conversione statica con riferimento al manuale di uso e manutenzione;
- Misure di resistenza di isolamento di tutti i circuiti;
- Verifica di selettività di intervento delle protezioni elettriche predisposte;
- Verifica di soglia di intervento dei relè termici e dei relè differenziali;
- Verifica della corretta marcatura delle morsettiere, cassette, terminali dei cavi, ecc.;
- Verifica della corretta targhetatura delle apparecchiature interne ed esterne ai quadri elettrici, ecc.;
- Verifiche funzionali dell'impianto di controllo e di supervisione;
- Messa a terra di masse e scaricatori;
- Verifica tecnico-funzionale dell'impianto, mediante la seguente procedura;
- Verifica della condizione: $P_{cc} > 0,85 P_{nom} \cdot I / ISTC$, ove:

P_{cc} è la potenza (in kW) misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 3%,

P_{nom} è la potenza nominale (in Kw) del generatore fotovoltaico;

I è l'irraggiamento (in W/m^2) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%;

$ISTC$ pari a $1000 W/m^2$, è l'irraggiamento in condizioni standard;

- Verifica della condizione: $P_{ca} > 0,9 P_{cc}$, ove:

P_{ca} è la potenza attiva (in Kw) misurata all'uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;

- Verifica della condizione: $P_{ca} > 0.75 P_{nom} \cdot I / ISTC$

Art. 18 - Responsabilità contrattuali e garanzie

Sono configurate responsabilità nell'esecuzione di:

- Violazione di diritti di brevetti o d'autore;
- Vizi, difetti, mancanza di qualità nei servizi forniti.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.

Art. 19 - Oneri e obblighi a carico del Concessionario

Oltre agli oneri di cui al presente avviso, sono a carico del Concessionario gli oneri e gli obblighi seguenti:

- Rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della procedura;
- Assicurare la conformità dello sviluppo delle attività al progetto approvato;
- Predisporre tutta la documentazione necessaria alle verifiche;

Art. 20 - Divieto di Cessione

E' vietato alle Ditte aggiudicatrici di cedere ad altri la concessione.

Art. 21 - Definizione delle controversie

Per la risoluzione delle controversie si ricorrerà al foro competente del Tribunale di Cagliari.

Art. 22 – Cauzioni e polizze

CAUZIONE PROVVISORIA del 2% dell'importo a base d'asta pari ad € **9.904,90** (o pari ad € 4.952,45 nell'ipotesi in cui venga presentata una cauzione ridotta ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163 del 2006) **costituita a pena di esclusione**, a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs 163 del 2006 all'art. 100 del D.P.R. 554/99. La cauzione dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 12/03/04 n. 123. In caso di costituenda A.T.I. la polizza dovrà obbligatoriamente essere intestata a tutte le Imprese che intendono associarsi, con indicazione precisa che si tratta di A.T.I. Le imprese costituite in A.T.I. per avvalersi della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, prevista dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163 del 2006, devono possedere tutte la certificazione di qualità. L'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del dlgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Il concessionario dovrà produrre:

- a) Cauzione Definitiva pari al 10% dell'investimento oggetto della concessione;
- b) Polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di progettazione, specifica per i lavori in oggetto, come previsto dall'art. 111 comma 1 del Dlgs n. 163 del 2006, con massimale non inferiore al 20% dei lavori progettati;
- c) Polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, così come specificata all'art.103 del D.P.R. n. 554/99, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- d) Il concessionario all'atto dell'avvio del servizio dovrà produrre le seguenti garanzie: idonea polizza assicurativa, del valore di euro euro 500.000,00 a copertura dei rischi nascenti all'attività di distribuzione dell'energia;
- e) Il concessionario all'atto dell'emissione del certificato di collaudo definitivo dovrà produrre le seguenti garanzie: una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, a norma del Art. 129, comma 2 del D.Lgs. 163/2006. Il limite di indennizzo della polizza decennale, in virtù dell'Art. 104, Comma 1, del DPR 554/99 non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera. Il limite di indennizzo della polizza decennale della responsabilità civile verso terzi in virtù dell'art. 104, comma 2 del DPR 554 del 1999 non dev'essere inferiore ad € 5.000.000,00.
- f) Il concessionario dovrà altresì stipulare, all'atto dell'emissione del certificato di collaudo definitivo, una polizza all risk, necessaria per tutelare la Stazione Appaltante dai seguenti rischi:
 - atti di terzi, come il furto, gli atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio;
 - danni indiretti per le perdite pecuniarie derivanti dalla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causato da

un danno indennizzabile a termini della garanzia danni diretti (perdita di incentivi del GSE o eventuale impossibilità di vendere l'energia al gestore).

Art. 23 - Contratto – stipula - mancata sottoscrizione

Nel contratto sarà dato atto che l'Appaltatore dichiara espressamente di avere preso conoscenza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato Speciale.

Il contratto avverrà in forma pubblica amministrativa con onere a carico della Ditta aggiudicataria.

La data e l'ora per la stipula del contratto saranno comunicati all'Appaltatore dal competente ufficio della Stazione Appaltante.

La data avrà carattere perentorio.

Qualora l'Appaltatore sia incorso in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento della garanzia fideiussoria prestata in sede di gara senza che lo stesso possa vantare diritto alcuno.

Art. 24 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori decorre dal giorno successivo alla stipulazione del contratto stesso.

In caso di necessità, la Stazione Appaltante si riserva di ordinare, già a partire dalla data di aggiudicazione, l'esecuzione anticipata della prestazione contrattuale.

Nel giorno fissato dalla stazione Appaltante e comunicato all'Appaltatore, questi dovrà inviare il proprio rappresentante qualificato per la firma del verbale di consegna. Qualora l'Appaltatore non si presenti, verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Stazione Appaltante può decidere di procedere alla consegna d'ufficio, ovvero di rescindere, se stipulato, il contratto ed in tale ipotesi la Stazione Appaltante bloccherà il deposito cauzionale, incamerandolo, a risarcimento dei danni.

Art. 25 - Tempo utile per l'esecuzione delle opere e penalità

L'Appaltatore è tenuto a dare compiutamente ultimata l'opera entro il termine dei 60 giorni naturali, successivi e consecutivi a partire dall'approvazione del progetto esecutivo, salvo il minor tempo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e comunque **entro e non oltre il giorno 21/09/2009**.

Il cronoprogramma dei lavori verrà stilato dalla Ditta Appaltatrice tenendo conto delle esigenze specifiche delle strutture che ospitano l'installazione degli impianti fotovoltaici (strutture in corso di costruzione, scuole, etc.) e dovrà essere validato ed accettato dalla Direzione Lavori.

Successivamente al giorno previsto per l'ultimazione dei lavori, la penale applicata per ogni giorno di ritardo rispetto alle date indicate nel cronoprogramma sarà pari a 3 euro per ogni kWp non collaudato, e fino al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale.

Qualora il ritardo accumulato dalla Ditta Appaltatrice risulti ostativo o seriamente compromettente l'erogazione del contributo del "Conto Energia", la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescissione del contratto per grave inadempienza contrattuale e di procedere al risarcimento del danno subito, incamerando in via immediata l'importo totale della cauzione, riservandosi ogni azione per il risarcimento del mancato guadagno.

Al rimborso delle maggiori spese, anche di sorveglianza, si procederà mediante riduzione dell'importo netto delle opere in corso di pagamento e con deduzione del conto finale.

La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi anche su eventuali crediti dell'Appaltatore con la stessa Stazione Appaltante.

Mancando crediti o risultando insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sul deposito cauzionale.

L'ultimazione delle opere, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto alla Direzione Lavori, la quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

La data di ultimazione dei lavori risulterà da certificato di collaudo che sarà appositamente redatto.

Le opere si intenderanno ultimate quando risulteranno effettuati tutti gli adempimenti contrattuali compreso lo sgombero dei luoghi da tutti i materiali e le attrezzature di proprietà.

Nel tempo utile è compreso quello occorrente all'impianto di cantiere e per ogni lavoro o attività tecnico – amministrativa preparatoria da eseguire prima dell'inizio effettivo delle opere.

Qualora dalla visita risultasse la non conformità di quanto eseguito rispetto alle prescrizioni contrattuali per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni che saranno richieste nel tempo prescritto.

Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento e si definirà la reale data di ultimazione dei lavori.

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione del conto finale la Stazione Appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori senza che l'Appaltatore per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi purché tali lavori debbano servire direttamente o indirettamente per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

Nel caso di mancato rispetto di quanto oggetto della offerta tecnica, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere al risarcimento del danno subito.

Nel caso di mancato rispetto di quanto oggetto dell'offerta tecnica, garanzia di producibilità, l'Appaltatore dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante il mancato guadagno secondo le tariffe previste dal Conto Energia. La verifica della produzione di energia avverrà al termine di ogni anno di funzionamento dell'impianto.

Relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria straordinaria, l'impresa risultata aggiudicataria deve garantire la reperibilità nelle fasce orarie 8 - 18 e in caso di chiamata da parte del committente dovrà garantire l'intervento entro le successive 16 ore lavorative. In difetto il committente provvederà ad applicare una penale di 150 euro al giorno, fino al 10% dell'importo contrattuale.

Art. 26 - Proroghe

Non saranno concesse proroghe al termine dell'ultimazione, salvo imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore.

Art. 27 - Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali e particolari che si riferiscono alle opere:

- oneri di vario tipo posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale e dagli altri documenti di contratto;
- località in cui si svolgono i lavori di installazione;
- natura e destinazione del luogo in cui si dovrà eseguire l'appalto;
- vie d'accesso al luogo;

- stato delle aree e zone del luogo destinate ad ospitare l'installazione nel suo complesso, con particolare riferimento agli impianti tecnologici esistenti ed eventualmente da modificare per inserire il nuovo impianto;
- presenza o meno dell'energia necessaria per l'esecuzione della fornitura e delle eventuali prove funzionali e di collaudo;
- prescrizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- contemporanea presenza in loco di altre ditte appaltatrici in ragione di contratti di appalto diversi, ma compresenti durante l'appalto;
- disponibilità del personale e della manodopera necessaria, nei vari livelli di specializzazione e categorie di interventi da effettuare, idonea per le realizzazioni previste dal contratto di appalto con particolare riferimento alle necessarie assistenze, murarie ed impiantistiche, al loro costo effettivo in dipendenza delle tariffe ufficiali sindacali per il settore;
- sorveglianza del cantiere e delle forniture installate e/o a piè d'opera nell'area delimitata dall'intervento;
- assunzione di una assicurazione a suo carico, per l'intera durata delle opere, onnicomprensiva, a tutela degli impianti forniti per danni di qualsiasi tipo.

Art. 28 - Domicilio dei contraenti

La Stazione Appaltante ha domicilio presso la propria sede legale.

Il domicilio legale dell'Appaltatore è quello indicato nel contratto.

A tutti gli effetti contrattuali l'Appaltatore elegge, dalla data della consegna delle opere e fino alla certificazione della regolare esecuzione o collaudo o allo scioglimento del contratto, domicilio speciale presso la sede della Stazione Appaltante.

Tutte le notifiche o comunicazioni possono comunque essere validamente indirizzate alla sede sociale, o presso il domicilio legale, o presso il domicilio speciale dell'Appaltatore.

Art. 29 – Accettazione opere e collaudo

Se le opere saranno riconosciute eseguite perfettamente a regola d'arte conformemente al contratto, verrà emesso il certificato di regolare collaudo.

Qualora durante le necessarie visite per la certificazione della regolare esecuzione o predisposizione del collaudo venissero accertati difetti o mancanze, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i lavori che gli saranno prescritti.

Se non provvederà entro il termine assegnatogli, sarà passibile di quanto previsto per il ritardo dal precedente art. 26 e responsabile degli ulteriori danni causati, fatta comunque salva l'esecuzione d'ufficio.

In ogni caso il periodo di garanzia e gratuita manutenzione sulle intere opere verrà prorogato, a tutti gli effetti, del tempo utile che l'Appaltatore impiegherà ad eseguire i lavori prescrittigli.

Gli effetti dell'accettazione definitiva delle opere non si esplicano con il verbale di ultimazione, che attesta solo l'avvenuto compimento delle opere e ne autorizza l'usabilità ai fini di migliore accertamento della loro rispondenza funzionale, bensì con l'atto di certificazione della regolare esecuzione o collaudo, ossia dopo compiute le verifiche occorrenti ad accertare la conformità delle opere al contratto e l'inesistenza di vizi riconoscibili.

Approvato il certificato di collaudo provvisorio, successivamente all'erogazione da parte della Regione Sardegna del contributo pari al 20% del costo finale dell'opera, in relazione all'importo lavori scaturito dall'offerta economica aggiudicataria, si procederà alla corresponsione all'Appaltatore delle somme indicate all'art. 8 del Bando di Gara ed alla restituzione della cauzione e delle trattenute di garanzia.

La fideiussione verrà svincolata al momento del collaudo definitivo.

Il collaudo definitivo come definito dal D.P.R. 554/1999, avverrà dopo due anni di esercizio a partire dal collaudo provvisorio; i due anni di esercizio si rendono necessari per una corretta verifica della producibilità garantita.

Art. 30 - Subappalto

E' ammesso il subappalto nei modi e nei termini previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto indicato all'art. 4 del Bando di Gara.

Non è considerato subappalto la commercializzazione di forniture da parte di rivenditore autorizzato.

E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 31 - Direzione tecnica

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica delle opere ad un tecnico specializzato, che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

Il nominativo del tecnico specializzato, di gradimento della Stazione Appaltante, dovrà essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dell'opera; la direzione di cantiere s'intende estesa a tutte le opere nell'appalto. In ogni caso l'Appaltatore resta unico ed assoluto responsabile, a tutti gli effetti, nei confronti della Stazione appaltante e dovrà quindi rispondere direttamente della regolare conduzione e della buona riuscita dell'opera.

Durante lo svolgimento delle opere dovrà essere costantemente presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione Lavori per conto della Stazione Appaltante.

Detto rappresentante dovrà essere autorizzato a fare allontanare dalle zone interessate dalle opere, per semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, per conto della Stazione Appaltante, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento.

L'Appaltatore è tenuto, per semplice richiesta da parte della Direzione Lavori, per conto della Stazione Appaltante, senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la recessione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

La Stazione Appaltante concede ampio mandato alla Direzione Lavori incaricata, quale suo rappresentante, per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti purché in applicazione di atti degli Organi deliberanti o del Responsabile del Procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione per conto della Stazione Appaltante dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con la massima diligenza e tempestività nel rispetto delle norme di contratto e capitolato di oneri.

Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o la propria direzione tecnica dovrà recarsi nell'ufficio della Direzione Lavori per conto della Stazione Appaltante, nei giorni e nelle ore che saranno indicati per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'Appaltatore è tenuto a firmare.

La sorveglianza del personale della Stazione Appaltante non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere secondo i dati di contratto, nonché la scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e l'ottima qualità del

materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'accettazione.

Art. 32 - Oneri per il personale dell'Appaltatore

Nell'esecuzione delle opere che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le opere.

Vanno altresì osservati gli specifici obblighi inerenti l'eventuale Cassa di previdenza e gli Enti contemplati nei contratti collettivi di lavoro; tali obblighi si estendono anche agli eventuali subappalti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati, accertati dalla Stazione Appaltante, la medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche l'Ispettorato del lavoro l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto se le opere sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le stesse sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall'Ispettorato del lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

La Stazione Appaltante si riserva anche la facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori quanto loro dovuto.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, neppure a titolo di risarcimento di danni.

Art. 33 - Oneri diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi offerti:

- a) tutte le spese contrattuali;
- b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai alle persone addette alle lavorazioni ed ai terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto della Stazione Appaltante quanto del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza;
- c) il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione delle opere, fossero arrecati a persone o ai luoghi interessati dai lavori;

- d) le spese per esperienze, preparazione ed invio di campioni di materiali dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dalla Stazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove su materiali, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di certificazione della regolare esecuzione o collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione Lavori o nel cantiere, munendosi di sigilli a firma della Direzione Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
- e) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianto provvisori qualunque ne sia l'entità;
- f) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residui nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
- g) l'esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, dall'elenco della mano d'opera che opera in cantiere;
- h) obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee che all'atto della consegna la Direzione Lavori per conto della Stazione Appaltante fisserà in relazione alle opere preesistenti;
- i) l'esecuzione di quelle operazioni di tracciato, rilievo, computo, disegno, etc. necessarie, a giudizio insindacabile della Direzione, all'esecuzione delle opere. La predisposizione nell'ambito delle strutture, sia di serie che su misura, per il passaggio ed il collegamento dei cavidotti di qualsiasi genere nonché le eventuali modifiche impiantistiche e murarie che si rendessero necessarie e dipendenti dalle opere;
- j) l'allacciamento di cantiere agli enti erogatori di pubblici servizi;
- k) la produzione, se richiesta, all'atto dell'ultimazione delle opere, senza alcun rimborso spesa, degli elaborati grafici esecutivi dell'impianto realizzato (anche su supporto informatico) e di quant'altro necessiti per l'esatta individuazione dello stesso;
- l) la custodia del cantiere fino alla presa in consegna provvisoria dell'opera;
- m) tutto quanto necessiti per l'espletamento delle operazioni di certificazione della regolare esecuzione o collaudo, comprese le eventuali spese di laboratorio e relativo personale con la sola esclusione degli onorari spettanti all'eventuale collaudatore;
- n) consentire l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere realizzate, alle persone addette di altre imprese, alle quali siano stati affidati lavori non compresi nel presente Capitolato Speciale ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione, l'uso totale o parziale, da parte di detta Impresa o persone, dei ponti di servizio o impalcature, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle opere che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta;
- o) tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni;
- p) la pulizia delle opere realizzate al fine di consentirne l'uso in condizioni di perfetta igienicità;
- q) l'applicazione rigorosa nelle norme di prevenzione infortuni;
- r) fornire i requisiti di idoneità tecnico-professionale al Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante che a sua volta dovrà fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato all'appalto (art. 7, D.Lgs. 626/94);
- s) l'adempimento alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociali;
- t) l'Appaltatore, è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da

parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurative dovrà essere effettuata con cadenza bimestrale. La Direzione Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di consenso al pagamento. L'Appaltatore, nell'accettare le opere, dichiara espressamente che nello stabilire l'importo d'offerta, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati; non spetterà quindi in relazione a questi altro compenso anche qualora il prezzo d'appalto dovesse subire aumenti o diminuzioni ed anche quando la Stazione Appaltante ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale. Quando l'Appaltatore non adempia agli oneri ed obblighi previsti dal presente articolo, la Stazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella comunicazione, di provvedere direttamente all'adempimento necessario disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti di ufficio e la Stazione Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sull'acconto successivo. Sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso ai pagamenti stessi debba provvedere la Stazione Appaltante verrà applicata una maggiorazione del 15% (quindici per cento) per spese generali.

- u) Coordinare le operazione con Enti e Società competenti, compresa l'eventuale redazione di richieste, verifiche, denunce, etc.

Art 34 - Piano di sicurezza

L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione di un piano di sicurezza come previsto dall'art. 131 del D.Lgs 163/2006, in ottemperanza al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il piano dovrà indicare le attrezzature, le macchine ed i dispositivi previsti per l'esecuzione delle opere. Il piano dovrà definire i rischi prevedibili legati alle modalità operative, ai macchinari, ai dispositivi e alle installazioni per la messa in opera, utilizzazione di sostanze o preparati, ai movimenti del personale, all'organizzazione del cantiere, esso dovrà indicare le misure di protezione collettive o, in mancanza di queste, le protezioni individuali da adottare per ovviare ai rischi e le condizioni nelle quali dovranno essere effettuati i controlli dell'applicazione di tali misure e la manutenzione degli apparecchi stessi.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve essere consegnato alla Stazione appaltante prima della stipula del contratto e messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei lavori. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato all'Appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Le gravi e ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa della risoluzione del contratto.

La Direzione Lavori vigilerà sull'osservanza del piano di sicurezza.

Art. 35 - Ordine da tenersi nell'adempimento dei lavori e programma

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare le opere nel modo che crederà più conveniente, per darle perfettamente compiute nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere o ad eventuali altri interessi.

L'Appaltatore dovrà presentare per l'approvazione della Direzione Lavori, entro 10 (dieci) giorni dal verbale di consegna dei lavori e comunque prima del loro effettivo inizio, un dettagliato cronoprogramma di esecuzione, suddiviso nei vari elementi.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile secondo le indicazioni della stessa Direzione Lavori.

Il programma approvato, mentre non vincola la Stazione Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettarlo.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo delle opere nel modo che riterrà più opportuno, in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di altre opere, anche escluse dal presente appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 36 - Durata giornaliera dei lavori

L'orario giornaliero per l'esecuzione delle lavorazioni sarà quello stabilito dal contratto collettivo di categoria valevole nel luogo dove la prestazione viene compiuta, ed in mancanza quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di 10 ore su 24.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire prestazioni che richiedono la sorveglianza da parte della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di sorveglianza.

Art. 37 - Responsabilità dell'Appaltatore

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle opere tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni dalla quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

L'Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ad alla proprietà per causa delle opere sia già esistenti che in corso di esecuzione.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'Appaltatore dovrà sostenerle e sollevare comunque la Stazione Appaltante e la Proprietà da ogni responsabilità.

Art. 38 - Accettazione e qualità dei materiali

I materiali dovranno corrispondere alle specifiche tecniche date, essere della migliore qualità, rispondenti perfettamente alla funzione e al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in

opera solamente dopo l'accettazione della Direzione Lavori, a rischio esclusivo dell'Appaltatore che ne garantisce la qualità, la durata e la funzionalità.

La Direzione Lavori potrà rifiutare in qualunque momento i materiali che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto o comunque inadeguati alle funzioni cui sono destinati e l'Appaltatore dovrà tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettuasse tale rimozione la Stazione Appaltante potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dalla qualità dei materiali impiegati nell'esecuzione della stessa.

Qualora, senza opposizione della Stazione Appaltante o della Direzione Lavori, l'Appaltatore impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte ciò non gli darà diritto a un aumento dei prezzi.

L'Appaltatore dovrà a sua cura e spese provvedere a sostituire fino all'approvazione del certificato di collaudo, gli elementi che corrispondessero alle caratteristiche richieste, o che manifestassero difetti, degradi e/o vizi sfuggiti agli esami preliminari nonché quelli che non risultassero conformi alle presenti specifiche e agli ordini impartiti.

Art. 39 - Speciali obblighi delle parti

La Stazione Appaltante si impegna a fornire gratuitamente, dove disponibile, acqua per i bisogni del cantiere ed energia elettrica per i macchinari, l'Appaltatore provvederà a procurare il materiale di allacciamento all'impianto esistente.

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai suoi dipendenti le disposizioni disposte dalla Stazione Appaltante per i propri dipendenti.

L'Appaltatore si impegna altresì a non arrecare danni e ad allontanare dal cantiere quei materiali che ad insindacabile giudizio dei tecnici della Stazione Appaltante non risultassero rispondenti all'offerta o comunque non dessero affidamento di perfetta riuscita delle opere.

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai suoi dipendenti le disposizioni disposte dalla Stazione Appaltante per i propri dipendenti anche nella fase di manutenzione ordinaria e straordinaria ed in particolare per la disciplina degli accessi agli immobili oggetto dell'installazione.

Art. 40 - Controlli della lavorazione

L'Appaltatore riconosce alla Stazione Appaltante il diritto di far controllare da propri incaricati la qualità dei materiali impiegati, il sistema di costruzione e la regolarità della fabbricazione in qualunque stadio della lavorazione.

Qualora gli incaricati del controllo riscontrino che i materiali adoperati non presentano i requisiti previsti, ne ordineranno la sostituzione per iscritto, sempre che ciò sia compatibile con lo stato dei lavori.

Diversamente, predisporranno processo verbale delle difformità riscontrate che sarà fatto sottoscrivere, con le eventuali controsservazioni, anche dal rappresentante dell'Appaltatore.

Qualora gli incaricati accertino che il programma delle lavorazioni non può dare le dovute garanzie, essi hanno facoltà di richiedere all'Appaltatore che sia opportunamente variato.

L'Appaltatore riconosce alla Stazione Appaltante il diritto di risolvere il contratto qualora accerti nell'Appaltatore incapacità ad eseguire i lavori o da una evidente negligenza nell'eseguirli o una notevole difformità nei materiali impiegati o nei sistemi di costruzione rispetto alle prescrizioni tecniche.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità della concessione	2
Art. 2 - Luogo di installazione degli impianti fotovoltaici	3
Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare	3
Art. 4 - Riferimenti a leggi e regolamenti	3
Art. 5 - Criterio di aggiudicazione	5
Art. 6 - Ammontare dell'appalto	5
Art. 7 - Caratteristiche tecniche minime degli impianti fotovoltaici	5
Art. 8 - Validità dell'offerta	6
Art. 9 - Chiarimenti	6
Art. 10 - Sopralluoghi	7
Art. 11 - Ulteriori criteri di esclusione	7
Art. 12 - Condizioni e norme di riferimento	7
Art. 13 - Riserve	8
Art. 14 - Progetto Esecutivo	8
Art. 15 - Documentazione contrattuale	8
Art. 16 - Durata della Concessione e termine di esecuzione delle opere	8
Art. 17 - Collaudo	8
Art. 18 - Responsabilità contrattuali e garanzie	9
Art. 19 - Oneri e obblighi a carico del Concessionario	9
Art. 20 - Divieto di Cessione	9
Art. 21 - Definizione delle controversie	10
Art. 22 - Cauzioni e polizze	10
Art. 23 - Contratto – stipula - mancata sottoscrizione	11
Art. 24 - Consegna dei lavori	11
Art. 25 - Tempo utile per l'esecuzione delle opere e penalità	11
Art. 26 - Proroghe	12
Art. 27 - Conoscenza delle condizioni di appalto	12
Art. 28 - Domicilio dei contraenti	13
Art. 29 - Accettazione opere e collaudo	13
Art. 30 - Subappalto	14
Art. 31 - Direzione tecnica	14
Art. 32 - Oneri per il personale dell'Appaltatore	15
Art. 33 - Oneri diversi a carico dell'Appaltatore	15
Art. 34 - Piano di sicurezza	17
Art. 35 - Ordine da tenersi nell'adempimento dei lavori e programma	18
Art. 36 - Durata giornaliera dei lavori	18
Art. 37 - Responsabilità dell'Appaltatore	18
Art. 38 - Accettazione e qualità dei materiali	18
Art. 39 - Speciali obblighi delle parti	19
Art. 40 - Controlli della lavorazione	19
INDICE	20